ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Santa Caterina -Resuttano"

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 -Fax 0934/679702

e-mail: clic807003@istruzione.it - sito internet: www.icsscr.edu.it

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 -

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA

REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

VISTO

L'art.96, c. 4, del TU 297/94 "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";
l'art.44 del D.I. 129/2018 – "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale";
l'art.45 del D.I. 129/2018 – "Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale";
l'art.48 del D.I. 129/2018 – "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";
l'art.38 del D.I. 129/2018 – "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico".

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 44 del D.I. 129/2018, l'attività negoziale è svolta dal Dirigente Scolastico quale legale rappresentante dell'istituto;
che ai sensi dell'art. 38 del D.I. 129/2018 "L' utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi";
che ai sensi dell'art. 45, c. 2 del D.I. 129/2018, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle indicate attività negoziali, fra cui al comma c) l'utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
LA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO È REGOLAMENTATA COME SEGUE.

Art. 1 – Principi fondamentali

Con riferimento alla normativa richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
1. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (D.Lgs n. 297/94 art. 96);
2. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto;

3. l'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (D.I.129/2018 art. 38);
4. l'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi, per quanto riguarda il comma 1, può avvenire solo fuori dell'orario del servizio scolastico (D.Lgs n. 297/94 art. 96);
5. il provvedimento di concessione, disposto dal Dirigente Scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto all'articolo 10 del presente Regolamento, per garantire la scuola sotto l'aspetto patrimoniale e del servizio;
6. nel valutare le richieste, si determinano le priorità indicate all'articolo 2;
7. l'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (D.I.129/2018 art.48).

Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

• attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
• attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
• attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
• natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
• qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell'ambito delle attività culturali;
• esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell'ambito scolastico.

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

Gli Enti Locali possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 3 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi assegnatari; a tal fine l'assegnatario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'istituzione scolastica. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati allo stesso ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto.

I locali non potranno essere sub-assegnati a chiunque e a qualunque titolo pena la revoca immediata dell'autorizzazione.

L'assegnatario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e della utilizzazione di attrezzature ed impianti ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 ovvero ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 in caso di altre attività.

L'assegnatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di R.C. con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione al fine di esonerare la scuola da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare ai fruitori degli spazi assegnati. Il rilascio della assegnazione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia della polizza assicurativa.
L'istituzione scolastica è pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

Art. 4 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
-indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
-osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
-lasciare i locali, dopo l' uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
-segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
-sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell' istituzione scolastica;
- nel caso di utilizzo di laboratori di informatica attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

Art. 5 – Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. L'eventuale posizionamento di materiale all'interno dell'edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall'accordo di concessione.
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

Art. 6 – Divieti particolari
E' vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto.
E' vietato l'accesso a locali non richiesti e non specificatamente concesso in uso.
E' vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi.
Durante qualsiasi manifestazione, è vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall' istituzione scolastica.
E' vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

Art. 7 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla istituzione scolastica; le stesse dovranno contenere:
-l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell'edificio;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;

- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.
Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà:
- se la richiesta è compatibile con i principi dell'articolo 1 e i criteri dell'articolo 2 del presente Regolamento;
- se i locali siano disponibili per il giorno e nelle fasce orarie richieste.
Se il riscontro avrà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione.
Se il riscontro sarà positivo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare al richiedente l'assenso di massima.
Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente Scolastico emetterà il formale provvedimento di concessione.

Art. 8 - Corrispettivi
Nel caso che il richiedente avanzi istanza di utilizzo dei locali, la quota per eventuali servizi di sostegno all'iniziativa da parte del personale dell'istituzione scolastica (assistenza, pulizia, …) è versata direttamente all'Istituzione scolastica.
Il costo sarà stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore Servizi Generali Amministrativi, secondo la tabella di seguito riportata:

locale Costo/ora	Accesso,sorveglianza, pulizia
aula 10,00 €	2x12,50 €
Laboratorio 20,00 €	2x12,50€
palestra 10,00 €	2x12,50 €

Il corrispettivo comunque non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale impegnato per l'apertura e la chiusura della scuola di pulizia se richiesta.
Di quanto disposto nel presente articolo deve essere fatta esplicita menzione negli accordi stabiliti fra Istituto scolastico e terzi nonché nel decreto di concessione.

Art. 9 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

Art. 10 - Provvedimento di concessione
Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:
- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso della richiesta;
- le generalità della persona responsabile;
- l'indicazione dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali concessi;
- le modalità d'uso dei locali, delle attrezzature, dei servizi strumentali;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone autorizzate ad utilizzare i locali;
- la valutazione di compatibilità con i principi dell'articolo 1 e i criteri dell'articolo 2 del presente Regolamento;
- il richiamo alla responsabilità e ai doveri del concessionario di cui agli articoli 3 e 4;

- le condizioni alle quali è subordinato l'uso dei locali;
- l'indicazione dell'eventuale corrispettivo, di cui all'articolo 8.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art.11 - Concessione palestre alle società sportive

La concessione in uso delle palestre dei plessi dipendenti è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

L'utilizzazione dei locali scolastici, delle palestre e delle strutture è autorizzata dal Dirigente Scolastico che stipula apposita convenzione, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, e previa delibera del Consiglio di Istituto, in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed con ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola. Le istanze di concessione dovranno essere dirette all'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ed al CONSIGLIO di Istituto; l'assenso o meno all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, o parte di esse, sarà dato nella prima riunione del Consiglio di Istituto successiva al ricevimento della domanda.
Nel caso di presentazione di più richieste di concessione, non compatibili tra loro, si terrà conto della compatibilità con i locali della struttura, dell'assenza di contenzioso e dell'ordine cronologico, dando la precedenza a coloro i quali hanno prestato la loro opera a titolo gratuito per l'ampliamento dell'O.F.
L'Amministrazione Comunale potrà integrare con proprie disposizioni le modalità d'uso, ma non può autorizzare l'uso dei locali e delle attrezzature della scuola senza il consenso del Consiglio di Istituto ed è vincolato dal parere positivo espresso dal Consiglio stesso.
L'utilizzo delle palestre da parte di associazioni e da privati comporta il pagamento di un contributo come descritto all'art 8, da iscrivere nelle disponibilità finanziarie dell'istituto, senza vincoli di destinazione.

Le associazioni all'atto della richiesta di utilizzo dovranno presentare il proprio statuto. La richiesta di concessione deve contenere tutti gli elementi atti a individuare chiaramente l'attività da svolgere, lo scopo dell'iniziativa, la frequenza o il ciclo di attività, nonché la persona direttamente responsabile alla quale fare capo per ogni necessità e per eventuali danni.
L'utilizzo della palestra è subordinato alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Il rilascio delle autorizzazioni de quo, come pure il rilascio delle chiavi, sarà vincolato alla comprova del versamento anticipato delle tariffe d'uso determinate ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. In caso di utilizzo continuativo il pagamento verrà effettuato in due tranche (di norma la prima dovrà essere versata entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 marzo), mentre nel caso di utilizzo occasionale la somma dovrà essere versata interamente prima dell'iniziativa.
Le chiavi di accesso delle palestre saranno consegnate al responsabile previa sottoscrizione di apposito verbale; le stesse saranno restituite al termine dell'iniziativa/attività e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico.

Per causa di forza maggiore o per nuove esigenze di carattere logistico e/o scolastico, l'autorizzazione all'uso delle palestre de quo potrà essere revocata senza che il responsabile dell'iniziativa, per conto della società o gruppo sportivo, possa trarre alcuna pretesa di risarcimento.
Il concessionario assumerà ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo sia il Comune concedente dell'immobile, sia il Dirigente scolastico della

scuola ove hanno sede i locali oggetto della concessione.

Nel caso che non si riesca a individuare il concessionario responsabile di eventuali danni prodotti, la responsabilità ed il risarcimento dovranno essere sopportati in solido da tutti i concessionari. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi e di sistemare impianti che possono ridurre la disponibilità dello spazio nei locali delle scuole, salvo il parere favorevole del Consiglio di Istituto e della Dirigenza.

Le attività che si svolgeranno negli edifici scolastici dovranno ispirarsi a comportamento corretto e rispettoso.

È fatto divieto a norma di legge di fumare nella scuola.

È obbligatorio l'uso delle scarpette da ginnastica nella palestra della scuola.
È obbligatoria, al termine delle attività, la restituzione della funzionalità delle attrezzature della scuola e dei locali che dovranno essere riconsegnati perfettamente puliti e con adeguata manutenzione.
Durante gli allenamenti o manifestazioni agonistiche non è ammessa la presenza del pubblico.

La concessione è revocabile in ogni momento in caso di constatata differente utilizzazione di locali rispetto a quanto autorizzato o di inosservanza anche di una sola delle clausole del presente regolamento, senza diritto di risarcimento o indennizzi di sorta.

Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione, in maniera temporanea o definitiva.
La palestra non potrà essere concessa a due o più società sportive nella stessa giornata.
Per l'utilizzo della palestra e dei locali spogliatoio dei bagni e altre attinenze, si prevede il versamento sul conto corrente della scuola di un canone di euro 50,00 mensili con ogni altro onere di pulizia dei locali e di manutenzione e stipula di assicurazione RC a carico del concessionario. Le somme incamerate entreranno nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica per il miglioramento dei servizi formativi.

Art. 12 – Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale
Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, mette a disposizione del Consiglio d' Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti e delle convenzioni conclusi, relaziona sull'attività negoziale svolta, e riferisce sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione viene altresì affissa all'Albo della scuola.
È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 48 del D.I. 129/2018.

Art. 13 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/10/2019